

# **COMUNE DI CIRO' MARINA**

# Provincia di Crotone

**ORDINANZA** N.55/2017

OGGETTO: OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO, A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA.

## IL SINDACO

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso, quali strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, parchi e zone verdi a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la salute alla cittadinanza, in particolare per bambini ed anziani, oltre a provocare un notevole stato di degrado della cittadina;

PRESO ATTO delle conseguenti problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone del territorio comunale;

RITENUTO opportuno prevedere affinché i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione, siano sempre muniti di appositi sacchetti di plastica o di qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere tempestivamente gli escrementi;

VALUTATO di dover garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura e tranquilla circolazione per i cittadini;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 e ss. mm. ed ii.;

#### **ORDINA**

Ai proprietari di cani ed alle persone che, a qualsiasi titolo, li conducano o li custodiscano:

- di munirsi obbligatoriamente, durante l'accompagnamento dei cani, di appositi sacchetti in plastica o di qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine che dovranno essere regolarmente smaltite.
- di provvedere immediatamente, appena il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi e zone verdi, alla raccolta delle deiezioni, al corretto smaltimento delle stesse ed alla pulizia dei luoghi;

i trasgressori alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni di legge, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 bis dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede il pagamento di una somma di denaro da €. 25,00 ad €. 500,00;

## **INCARICA**

Gli agenti di Polizia Municipale di vigilare per garantire l'osservanza della presente ordinanza, sanzionando gli eventuali trasgressori, a norma delle leggi vigenti;

### DISPONE

- 1. Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida;
- 2. Il presente provvedimento è:
- reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sul sito web del Comune e all'albo pretorio on-line dell'Ente;
- trasmesso alla Stazione Carabinieri di Cirò Marina, ai Carabinieri Forestale di Crotone;
- 3. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

## **COMUNICA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale, 20 GIU. 2017

II SINDACO DI. Nicodemo Patrilla